

Allegato alla Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 168 del 08/04/2011

LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI, SERVIZI E PRESTAZIONI ASSISTENZIALI, DI CUI ALL'ART. 6 LETTERE a,b,c,d L.R. 41/1996

PREMESSE

Nel garantire il pieno rispetto della dignità e il diritto all'autonomia delle persone con disabilità, riconoscendo e valorizzando la solidarietà sociale, il servizio sociale dei comuni promuove in favore delle medesime un'offerta di servizi coordinati e integrati ed assicura, nel territorio della provincia di Pordenone, livelli uniformi di assistenza, salvaguardando altresì il diritto di scelta dei servizi ritenuti più idonei, anche in attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili. La condizione *sine qua non* che permetterà la sperimentazione di quanto definito in queste linee guida è che tutte le persone coinvolte nel progetto e facenti parte della rete dei servizi facciano coerentemente la loro parte, senza facili deleghe o rimandi, attraverso una presenza che li porti a essere considerati davvero degli interlocutori.

1. TIPOLOGIE DI INTERVENTI

- 1.1. I Comuni associati negli Ambiti assicurano l'integrazione delle persone con disabilità nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalità della popolazione e realizzano i seguenti interventi e servizi di carattere specifico:
 - a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;
 - b) attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico;
 - c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto/accompagnamento;
 - d) servizio di aiuto personale;

2. DESTINATARI E CONDIZIONI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI

- 2.1. I destinatari di tali interventi specifici sono esclusivamente le persone in possesso della certificazione di handicap ai sensi della L.104/92, rilasciata dalle apposite commissioni istituite a tale scopo presso le Aziende per i Servizi Sanitari.
- 2.2. Tale certificazione deve venire integrata con il livello di valutazione funzionale della gravità classificata secondo la scala CGAS - Children's Global Assessment Scale, articolata in lieve, medio, grave, gravissimo, per i minori di età. Per i maggiorenni invece si considera la percentuale d'invalidità.
- 2.3. L'integrazione indicata viene effettuata in sede di commissione L.104/92.

- 2.4. L'accesso agli interventi declinati dalla L.R. 41/96, prevede la formulazione di una domanda con allegata la relazione clinica in copia conforme all'originale, che l'utente ha presentato per il riconoscimento della L.104/92, correlata da :
- a) Diagnosi clinica;
 - b) Livello di gravità secondo la scala CGAS per i minori di età e verbale di invalidità per gli adulti.
- 2.5. L'aggravamento e il miglioramento delle condizioni dell'utente dovranno essere recepite dalla commissione di cui al comma 2.1.
- 2.6. In conformità al Piano Socio-Sanitario regionale e alle indicazioni regionali, potrà essere richiesto il profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF.

3. PROGETTAZIONE E CONTESTUALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 3.1. Tali interventi trovano espressione nell'ambito di un progetto personalizzato commisurato al bisogno ed orientato a favorire la permanenza a domicilio e l'integrazione sociale in diversi contesti di vita della persona con disabilità. Il progetto è predisposto congiuntamente dal disabile, dalla sua famiglia, dal Servizio Sociale dei Comuni e dagli specialisti/servizi che hanno in carico il caso, in una prospettiva integrata ⁽¹⁾ e multidisciplinare, con il coinvolgimento di altri eventuali referenti necessari ad una più puntuale trattazione del caso. Per gli adulti, può essere supportato fin d'ora dall'applicazione dell'ICF, quale strumento di orientamento del progetto e viene rappresentato in un documento sottoscritto da tutte le parti che hanno partecipato alla sua costruzione, condividendo obiettivi, azioni, tempi e risorse.
- 3.2. In ogni progetto viene indicato come case manager l'assistente sociale del SSC e viene individuata la referenza specialistica.
- 3.3. Il progetto personalizzato viene validato, licenziato e modificato in EMDH, solo per modifiche sostanziali. Le altre variazioni di minore entità vengono concordate dal case manager con il gruppo di lavoro senza transitare per l'EMDH; medesimo percorso viene previsto per interventi singoli che non necessitano di progettazione articolata, ad esempio solo un trasporto/accompagnamento.
- 3.4. Il progetto andrà proposto con una scheda unificata o con la classificazione ICF, qualora si realizzino le condizioni di applicabilità, per evidenziare gli elementi essenziali della situazione e del programma di interventi.
- 3.5. Ai fini dell'emissione del buono-servizio, per la fruizione degli interventi previsti, relativamente agli Ambiti che hanno adottato questa modalità, il progetto personalizzato viene sintetizzato in una scheda di tipo contabile predisposta dal servizio amministrativo del Servizio sociale dei Comuni.
- 3.6. La scheda distingue gli interventi a medio-lungo termine identificandoli per temporalità prolungata (esempio: Anno scolastico e solare) e gli interventi a breve, intesi come interventi che si esauriscono in un arco di tempo limitato (esempio:

¹ Nell'ambito del progetto personalizzato possono essere previste anche altre misure di sostegno alla persona con handicap e alla sua famiglia così come previsto dalla legge regionale 6/06 art.41

punti verdi, gite scolastiche, interventi eccezionali, supporto temporaneo a inserimenti in strutture etc....).

- 3.7. Per offrire standard uniformi a soggetti che usufruiscono di Servizi Scolastici orientati a tutta la Provincia, e Servizi di alta specializzazione quali La Nostra Famiglia, la progettazione degli interventi, propedeutica alla convocazione delle EMDH, deve essere fatta sull'insieme dei beneficiari, tramite uno specifico gruppo di progetto provinciale ⁽²⁾.

4. STANDARD E LIVELLI DI ASSISTENZA

- 4.1. Il case manager è tenuto a conformare le sue proposte ai livelli di standard sottoindicati approvati contestualmente alle linee guida. Per gli Ambiti che erogano attraverso buoni-servizio, la presentazione dei progetti deve inoltre seguire una temporalità di massima calendarizzata come nella pratica degli ultimi anni in scadenze annuali, fatte salve specifiche situazioni: a giugno per gli anni scolastici per progettazioni annuali e per progettazioni estive di breve termine.
- 4.2. La quantificazione e la durata degli interventi sono inoltre subordinati alla ricognizione delle risorse disponibili e delle priorità. Si precisa che i progetti considerati ai sensi della L.R.41/96, saranno parte integrante del più ampio progetto di vita, che può prevedere anche altri tipi di interventi e servizi.
- 4.3. Le risorse assegnabili non possono superare gli Euro 20.000,00 pro capite annuo, indipendentemente dalle fonti di finanziamento utilizzate per sostenere il progetto di vita. Tale soglia può essere elevata fino ad Euro 25.500 annui, se il progetto comprende anche il sostegno all'attività scolastica, in relazione ai parametri sotto specificati.
- 4.4. A tale proposito, nell'intento di garantire parità di trattamento alle situazioni connotate da omogenei livelli di gravità, si indicano di seguito i tetti massimi di risorse pubbliche utilizzabili nella progettazione personalizzata.

A) INTERVENTI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE E DI AIUTO PERSONALE)

- a. In attesa che vengano introdotti e messi a regime, sia a livello locale che regionale, strumenti di classificazione e di funzionamento secondo lo strumento ICF, si definiscono i seguenti parametri:

2 Gruppo interistituzionale già costituito presso l'Azienda per i Servizi Sanitari, composto da rappresentanti dell'Azienda, della Nostra Famiglia, degli Ambiti, Scuole

Tabella I – Parametri di gravità per interventi assistenziali, educativi e di aiuto personale

Limite massimo ore intervento mensili erogabili	Tipologia handicap certificato ai sensi della L.104/92	MINORI	ADULTI	
		Punteggio CGAS	% Invalidità	Indennità Accomp.
max 80 ore	Gravissimo (art.3 comma 3)	< 30	100	prevista
max 60 ore	Grave	31 - 40	100	non prevista
max 44 ore	Medio grave	41 - 60	50 - 99	non prevista
max 28 ore	Lieve	61 - 70	<50	non prevista

(nota) Se vi è discrepanza tra i valori, in sede di EMDH verrà presa in considerazione l'indicatore che meglio rappresenta la gravità e l'intervento proposto.

- b. Le ore di servizio scolastico non usufruite nel mese possono essere effettuate a domicilio in continuità di progetto, dopo il terzo giorno di assenza, mantenendo l'orario giornaliero previsto. Ogni altra forma di recupero dovrà essere concordata con il case manager.
- c. L'utilizzo delle ore e prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale e/o l'attività integrativa di valenza socio-educativa in ambito scolastico, non è sovrapponibile né compensativo delle ore di sostegno didattico né delle funzioni del personale ATA.
- d. Tali parametri potranno prevedere delle deroghe, nel caso in cui si verificano dei cambiamenti contingenti nel contesto di vita del disabile, tali da determinare un aggravamento nella gestione del caso. Tali deroghe dovranno prevedere una durata massima di tre mesi e dovranno essere approvate in sede di EMDH.

B) ATTIVITÀ ALL'ESTERNO DELLA FAMIGLIA PER INIZIATIVE ED ESPERIENZE RICREATIVE, CULTURALI E SIMILARI

- a. Sono previste l'autorizzazione e la copertura di esperienze per un massimo di una settimana all'anno (7 giorni in ciascun anno solare) inserite nell'ambito della attività scolastiche con permanenza all'esterno dell'abituale dimora.
- b. L'opportunità in questione può essere fruita anche in modo frazionato .
- c. In tali situazioni ed in favore di persone con disabilità grave e gravissima si prevede il riconoscimento di un massimo di 10 ore al giorno e di complessive 70 ore settimanali di accompagnamento. Per l'eventuale rimborso delle spese di vitto e alloggio, si fa riferimento alle disposizioni adottate nel merito dai singoli Ambiti.
- d. Per quanto attiene alla partecipazione ad attività semi- residenziali diurne preferibilmente estive (vedi punti verdi e analoghi) che prevedono sempre l'affiancamento con idoneo operatore della persona disabile partecipante, viene

garantita una copertura massima di quattro settimane (20 giorni lavorativi) all'anno e per un carico assistenziale così specificato:

Tabella II - Parametri di gravità per iniziative extrafamigliari di carattere ricreativo, culturale e similari

Limite massimo ore intervento mensili erogabili	Tipologia handicap certificato ai sensi della L.104/92	MINORI	ADULTI	
		Punteggio CGAS	% Invalidità	Indennità Accomp.
max 80 ore	Gravissimo (art.3 comma 3)	< 30	100	prevista
max 60 ore	Grave	31 - 40	100	non prevista
max 44 ore	Medio grave	41 - 60	50 - 99	non prevista
max 28 ore	Lieve	61 - 70	<50	non prevista

C) INTERVENTI PROFESSIONALI PRESSO CENTRI DIURNI E RESIDENZE PROTETTE

- a. Non sono erogabili interventi a carico di tali servizi nell'ambito di residenze o strutture protette, fatti salvi interventi di graduale sostegno al buon ambientamento e limitati ai primi 30 gg. di inserimento in struttura. Per casi gravi e gravissimi, l'EMDH può valutare di concedere l'affiancamento individuale fino a 60 giorni.
- b. Per quanto riguarda i Centri Diurni ed i Laboratori socio occupazionali, si prevede l'inserimento del disabile con appoggio di educatore territoriale nel limite massimo dei primi due mesi di inserimento, secondo quanto stabilito dal progetto personalizzato.
- c. Non sono previsti interventi presso le strutture ospedaliere o sanitarie in quanto sostenuti con altre leggi.

D) INTERVENTI DI TRASPORTO/ACCOMPAGNAMENTO

- a. Tali interventi sono orientati a favorire la mobilità nel territorio da parte del disabile. Va riconosciuta priorità agli ultraquattordicenni e tra questi a coloro che per caratteristiche della disabilità non sono in grado di acquisire abilità sufficienti per l'utilizzo dei mezzi pubblici. Non sono previsti trasporti individuali continuativi presso i centri diurni, in quanto servizi delegati all'Azienda Sanitaria.
- b. Il calcolo del chilometraggio da indicare ai fini delle attività di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, ove esse si svolgono, deve essere riferito esclusivamente al tragitto dall'abitazione dell'utente al luogo di destinazione e viceversa e deve essere indicato, secondo le modalità in atto nei singoli Ambiti.

- c. Il calcolo dovrà essere fatto in base all'opzione del tragitto più breve e dovranno venire indicate le specifiche del tragitto stesso. ⁽²⁾
- d. In sede di fatturazione l'Ente Gestore si riserva di fare adottare prospetti di rendiconto analitici per il rimborso delle spese di chilometraggio.
- e. Nel progetto il chilometraggio indicato non potrà superare il limite di 1000 Km all'anno salvo diversa e motivata indicazione da parte del case manager.
- f. Non sono previsti interventi a rimborso delle spese vive sostenute dall'accompagnatore per accessi a mostre, teatri, piscine o altro previsto dal progetto e che sono a carico della famiglia.

5. PRIORITA' DA APPLICARE.

5.1. Per gli interventi di tipo assistenziale, di aiuto personale e socio educativo, pur nell'intento di salvaguardare la più ampia fruizione dei benefici, viene riconosciuta priorità, nel seguente ordine:

- a. Interventi educativi ed assistenziali di supporto ai progetti scolastici secondo le seguenti modalità:
 - i. Tutti gli interventi che si esplicano in ambito scolastico previa analisi e valutazione di tutte le risorse eventualmente disponibili ed attivabili (insegnante di sostegno, personale scolastico e famiglia);
 - ii. Interventi extrascolastici, in presenza di valenza riabilitativa del progetto, esclusione da ogni altro beneficio e presenza di eventuale situazione familiare di difficoltà socio-economica.
- b. Progetti che sostengono attività diverse da quelle scolastiche, relativamente alle persone affette da disabilità grave e gravissima. L'EMDH si riserva la facoltà di valutare l'intervento richiesto in relazione all'insieme dei benefici di cui la persona già usufruisce.
- c. Progetti a sostegno di attività extrascolastiche a favore di persone disabili che per motivi diversi non possono beneficiare di altri interventi (ad es. FAP).

6. DECORRENZA SPERIMENTAZIONE

- 6.1. Le presenti linee guida entreranno a regime entro sei mesi dalla loro approvazione.
- 6.2. Ogni eventuale modifica e/o integrazione, verrà segnalata al gruppo tecnico provinciale.

² Il chilometraggio del tragitto giornaliero a/r dovrà essere ottenuto senza arrotondamento del decimale. Il chilometraggio complessivo per la durata del progetto dovrà tenere conto con la massima precisione possibile del numero di giornate necessaria per realizzare l'intervento. Il chilometraggio complessivo (*numero. giornate intervento x km. tragitto giornaliero*) dovrà essere arrotondato alla decina di unità superiore. Per tutti gli altri interventi di trasporto, dovranno, ove possibile, essere adottati analoghi strumenti di calcolo.